



## COMUNICATO STAMPA n. 51/24

Lussemburgo, 21 marzo 2024

Sentenza della Corte nella causa C-76/23 | Cobult

### **Diritti dei passeggeri aerei: si ritiene che il passeggero abbia accettato il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio qualora, compilando un modulo sul sito Internet del vettore aereo, abbia nel contempo rinunciato al rimborso del biglietto sotto forma di una somma di denaro**

*Tuttavia, il vettore aereo è tenuto a fare in modo che il passeggero sia posto nella condizione di essere chiaramente informato delle modalità di rimborso*

Un passeggero aereo ha prenotato un volo con partenza da Fortaleza (Brasile) e destinazione Francoforte sul Meno con una coincidenza prevista a Lisbona e operata dalla compagnia TAP Air Portugal (TAP). Tale volo in coincidenza è stato cancellato.

Per ottenere il rimborso del volo cancellato, la TAP offre un'alternativa ai passeggeri: o il rimborso immediato sotto forma di un buono di viaggio, compilando un modulo online, oppure un rimborso in altra forma, ad esempio una somma di denaro, a condizione di contattare previamente il suo servizio clienti, affinché quest'ultimo proceda a un esame dei fatti. Le condizioni di accettazione della TAP precisano che, se il passeggero sceglie il rimborso sotto forma di un buono di viaggio, il rimborso del biglietto in denaro è escluso.

Il passeggero ha chiesto di essere rimborsato mediante un buono di viaggio, che ha immediatamente ottenuto mediante posta elettronica. Due mesi dopo egli ha ceduto i suoi diritti alla Cobult, la quale ha chiesto alla TAP di effettuare il rimborso, entro 14 giorni, sotto forma di una somma di denaro corrispondente al prezzo del volo cancellato. Poiché la TAP ha rifiutato di effettuare tale rimborso, la Cobult ha adito i giudici tedeschi.

Il Tribunale del Land con sede a Francoforte sul Meno si interroga sull'interpretazione del regolamento pertinente<sup>1</sup> e, in particolare, sulla nozione di «accordo firmato dal passeggero», il quale è necessario per poter ottenere il rimborso sotto forma di un buono di viaggio. Esso chiede alla Corte **se il requisito di ottenere l'«accordo firmato dal passeggero» costituisca una condizione formale per perfezionare un rimborso sotto forma di un buono di viaggio**. In risposta, la Corte conferma che si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio **«accordo firmato» quando ha compilato un modulo online sul sito Internet del vettore aereo con il quale ha optato per tale forma di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro**. A tal fine è necessario che il passeggero sia in grado di effettuare una **scelta efficace e informata**. Egli deve quindi poter fornire un **consenso informato** al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro. Ciò presuppone che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un'**informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a disposizione del passeggero**.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della

quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo [integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎(+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

**Restate in contatto!**



<sup>1</sup> [Regolamento \(CE\) n. 261/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.